

## **SCHEDA 3**



## **INGRESSO E SOGGIORNO IN ITALIA**

In questa scheda tratteremo il viaggio verso l'Italia come viaggio di rientro, ovvero come il viaggio di colui che, da solo o con la propria famiglia, con la cittadinanza italiana o senza, decide di lasciare la propria casa argentina ed andare in Italia.

È un viaggio che per coloro che sono nati in Italia vissuti a lungo all'estero si può configurare come un vero e proprio **rientro**: sebbene lontana, c'è un'esperienza di conoscenza diretta con il Paese di origine – che i più fortunati hanno potuto mantenere grazie a rientri durante le ferie.

Si parla però di rientro anche nel caso dei discendenti di corregionali emigrati, purché in possesso della cittadinanza italiana o in via di richiesta. Si tratta però di un rientro un po' particolare, poiché molto spesso si tratta di un viaggio verso un Paese poco conosciuto, la cui lingua, cultura, tradizioni, ordinamento sociale e culturale sono di fatto estranei.



#### NOTA BENE!

A causa della grave situazione economica in Argentina sempre più persone chiedono di venire in Italia per motivi di lavoro. È una scelta indubbiamente sofferta, nel decidere la quale è opportuno ricordare che:

- le aspettative potrebbero essere troppo elevate;
- le possibilità di inserimento lavorativo e sociale sono limitate (per il lavoro, la disponibilità in Italia riguarda soprattutto le qualifiche medio-basse);
- l'emigrazione significa sempre un impoverimento (umano, culturale, professionale) per il paese di provenienza

Le modalità di ingresso in Italia, per rientro o per immigrazione, seguono sostanzialmente di tre profili operativi:

- **rientro** in possesso di cittadinanza italiana;
- **ingresso** in possesso di cittadinanza comunitaria;
- **ingresso** in possesso di cittadinanza argentina ovvero extracomunitaria.



#### ATTENZIONE!

In tutti i casi di ingresso e soggiorno in Italia, con ospitalità presso un congiunto o un conoscente italiano, costui ha l'obbligo di rendere, entro 48 ore dall'arrivo dell'ospite, la "dichiarazione di ospitalità" all'autorità di pubblica sicurezza locale (Questura o commissariato o autorità di P.S. comunali).

Queste opzioni determinano diversi percorsi iniziali di inserimento nella comunità.

### 3.1 – RITORNO IN ITALIA DI CITTADINO ITALIANO

Il ritorno in Italia riguarda:

- il cittadino italiano che, dopo un periodo di residenza all'estero, decide di tornare in Italia;
- i discendenti di cittadini italiani che hanno riacquisito la cittadinanza all'estero.

Questa modalità di ingresso **non comporta particolari problemi all'arrivo**: il corregionale può infatti utilizzare il passaporto italiano per lasciare l'Argentina ed entrare nel territorio italiano.

Al posto di frontiera, il cittadino italo-argentino può utilizzare l'**accesso previsto per i cittadini comunitari** ed esibire il passaporto italiano. È soggetto pienamente a tutta la normativa europea relativa alla libera circolazione dei cittadini nello Spazio Schengen e negli altri stato dell'U.E.

Può da subito muoversi in Italia, senza particolari obblighi dal punto di vista dell'ordinamento civile o di pubblica sicurezza se non quelli normalmente derivanti dalla fissazione della propria dimora e residenza in un Comune italiano.

### 3.2 – RIENTRO CON CITTADINANZA COMUNITARIA

Il cittadino argentino in possesso di cittadinanza non italiana ma di un altro Paese dell'Unione Europea (= **cittadinanza comunitaria**) può entrare e soggiornare in Italia seguendo le disposizioni di legge che disciplinano l'ingresso e il soggiorno dei cittadini comunitari.

Ha perciò libero ingresso nel territorio italiano (fatte salve le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale, da quelle a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza interna e della sanità pubblica), ma deve essere **munito di documento di identificazione** (carta di identità nazionale) **o di espatrio** (passaporto o documento equivalente), in corso di **validità** almeno al momento dell'ingresso in Italia e possono essere controllati dalle autorità di frontiera.

Anche per questo cittadino valgono tutte le disposizioni europee in materia di libera circolazione e di spostamenti nello Spazio Schengen.

**L'ingresso avviene senza necessità di visti o autorizzazioni preventive.**

#### DOPO L'INGRESSO

La legge distingue fra:

- 1) soggiorno per un periodo inferiore a 90 giorni (3 mesi) – non necessita di alcuna autorizzazione al soggiorno (fatta salva la dichiarazione di ospitalità da parte dell'eventuale familiare/conoscente che ospita il cittadino comunitario);
- 2) soggiorno per un periodo superiore a 90 giorni – in questo caso, se rientra in una delle categorie obbligate dalla legge, il cittadino comunitario **deve regolarizzare la propria posizione chiedendo il rilascio della carta di soggiorno**. Rimane sempre l'obbligo per l'ospitante di dare comunicazione dell'ospitalità alle autorità di P.S. entro 48 ore dall'arrivo dell'ospite.



#### NOTA BENE!

La carta di soggiorno per cittadini comunitari è valida su tutto il territorio dello stato e ha ordinariamente una **durata di 5 anni**.

Per i soggiorni inferiori all'anno ha durata congrua con i motivi del soggiorno; per gli studenti, non può avere durata superiore a quella del corso di studi.

È rinnovabile, su richiesta dell'interessato, con l'indicazione aggiornata del luogo di residenza, corredata da nuove fotografie

- **per 5 anni**, in caso di lavoro frontaliero;
- **a tempo indeterminato** negli altri casi di lavoro;
- **per ciascun anno successivo** alla durata del corso di studi necessaria per completare le verifiche di profitto richieste.

La carta di soggiorno costituisce un documento di identificazione con validità 5 anni dalla data di rilascio/rinnovo.

#### CHI DEVE CHIEDERE LA CARTA DI SOGGIORNO

La carta di soggiorno è **obbligatoria** per:

- 1) i cittadini europei che intendono svolgere un'attività lavorativa autonoma;
- 2) i cittadini europei classificabili come lavoratori subordinati;
- 3) i cittadini europei che intendono effettuare in Italia o ricevere in Italia una prestazione di servizi;
- 4) i cittadini europei studenti iscritti ad un istituto riconosciuto per conseguire una formazione professionale, universitaria o post universitaria (purché iscritti al servizio sanitario nazionale o titolari di una polizza di assicurazione e dimostrino di possedere risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale italiana);
- 5) i cittadini europei a prescindere dai motivi del loro soggiorno (purché dimostrino di essere iscritti al Sistema Sanitario nazionale o siano titolari di polizza assicurativa sanitaria e dimostrino una disponibilità di reddito non inferiore all'assegno sociale).

Nei casi **1), 2) e 3)**, la carta di soggiorno viene riconosciuta (indipendentemente dalla loro cittadinanza) ai coniugi, ai figli minorenni, agli ascendenti e discendenti del richiedente e del proprio coniuge a loro carico, ad ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, è convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge.



#### NOTA BENE!

I cittadini comunitari possono accedere a tutte le categorie lavorative previste per i cittadini italiani, con limitazioni soltanto nel pubblico impiego.

#### CHI HA DIRITTO AL SOGGIORNO SENZA RILASCIO DI CARTA DI SOGGIORNO

- 1) Lavoratori che esercitano un'attività subordinata di durata non superiore a 3 mesi (90 giorni);
- 2) i lavoratori stagionali titolari di un contratto di lavoro vistato dal rappresentante diplomatico o consolare o da una missione ufficiale di reclutamento di manodopera dello Stato italiano.

Nel caso **1)**, il documento che permette il soggiorno è il documento di ingresso corredato da dichiarazione del datore di lavoro che indica il periodo di durata prevista dell'impiego.

#### **RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DI CITTADINI COMUNITARI**

Il pieno diritto al ricongiungimento familiare è riconosciuto ai lavoratori comunitari autonomi, dipendenti e per i prestatori di servizi – purché richiedano la carta di soggiorno per sé e per i propri familiari.

Gli **studenti** o coloro che intendono stabilirsi in Italia per altri motivi, possono ricongiungere (secondo la norma dell'art.29 del D.Lgs. 286/1998 come modificato dalla L. 189/2002):

- il coniuge non legalmente separato;
- i figli minori (anche nati fuori dal matrimonio) conviventi o no; in caso di genitori separati, l'ingresso del minore è subordinato al consenso esplicito dell'altro genitore;
- i figli maggiorenni a carico che per ragioni oggettive (invalidità totale) non possono provvedere a se stessi;
- i genitori a carico se nel Paese di provenienza non hanno altri figli o se, avendo oltre 65 anni, hanno figli nel paese di provenienza che non possono provvedere al loro sostentamento per ragioni di salute.

Tutti questi soggetti sono ammessi al ricongiungimento **solo a condizione che:**

- siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o siano titolari di una polizza sanitaria;
- dispongano di un reddito minimo garantito, derivante da fonti lecite e pari all'importo annuo dell'assegno sociale (ricongiungimento di 1 familiare), al doppio dell'assegno sociale (ricongiungimento di 2 o 3 familiari), al triplo dell'assegno sociale (ricongiungimento di 4 o più familiari).



#### **NOTA BENE!**

I familiari ricongiunti possono lavorare in Italia alle stesse condizioni previste per i cittadini comunitari.

#### **RICHIESTA DELLA CARTA DI SOGGIORNO**

La domanda deve essere presentata **entro 3 mesi dall'ingresso nel territorio italiano**. L'ufficio competente è la Questura competente per il territorio di dimora (nel caso del Friuli Venezia Giulia, la domanda dovrà essere presentata alle Questure di Trieste, Udine, Pordenone o Gorizia).

Viene rilasciata **entro 120 giorni dalla richiesta**: nel frattempo, il cittadino comunitario può provvisoriamente dimorare in Italia. Il limite di tempo per il rilascio della carta di soggiorno può aumentare a causa di complicazioni burocratiche (lunga lista di attesa).

Per la domanda si utilizza un modello fornito dalla Questura, al quale si devono allegare 4 foto-tessere dell'interessato. Nella domanda si devono indicare:

- le complete generalità dell'interessato;
- gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità;
- la data d'ingresso in Italia;
- i motivi e la durata del soggiorno (con allegata la documentazione che li comprova: attestati di lavoro, autorizzazioni, iscrizioni scolastiche, iscrizione al SSN dove richiesto, prova di mezzi di sostentamento autonomo, dove richiesto);

- il domicilio in Italia;
- l'indicazione di eventuali persone a carico per le quali ha diritto a richiedere la carta di soggiorno (con documentazione relativa al rapporto di parentela e le prescritte fototessere).



#### NOTA BENE!

Il cittadino con carta di soggiorno può entrare e uscire liberamente dall'Italia. Assenze superiori a sei mesi o assenze dovute all'assolvimento degli obblighi militari non comportano la revoca della carta di soggiorno.



#### NOTA BENE!

I cittadini comunitari possono essere allontanati dal territorio italiano solo per ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. I provvedimenti di ordine pubblico o pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo. L'esistenza di condanne penali o la **scadenza del documento di identità** non comportano l'automatica adozione di provvedimenti di allontanamento dall'Italia.

Una volta entrato in Italia e dopo aver regolarizzato la propria posizione in merito al soggiorno, il cittadino argentino con cittadinanza comunitaria può richiedere la cittadinanza italiana, **in presenza delle condizioni previste dalla legge** per l'acquisto per discendenza da italiano, per matrimonio con italiano, per naturalizzazione ordinaria.

### 3.3 – RIENTRO CON CITTADINANZA NON COMUNITARIA

I cittadini discendenti da corregionali emigrati, privi di cittadinanza italiana, al rientro in Italia devono seguire la normativa nazionale sull'ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari. Di questa normativa, gli aspetti generali più rilevanti sono: visto di ingresso; permesso di soggiorno.

Molto spesso, però, si parte dall'Argentina con l'intenzione di restare in Italia, chiedendo qui la cittadinanza: sono perciò necessari alcuni interventi specifici previsti dalla citata normativa sull'immigrazione (soggiorni per turismo, ricongiungimento a cittadino italiano, non espellibilità, ecc...) Saranno questi aspetti particolari l'argomento di questo paragrafo.

#### IL VISTO D'INGRESSO

Il cittadino argentino che entra in Italia **per motivi di turismo** non è obbligato a chiedere il visto di ingresso: può entrare utilizzando il passaporto in corso di validità e regolarizza la propria posizione **chiedendo il permesso di soggiorno per turismo entro 8 giorni dall'ingresso**. In assenza di questo documento, la sua posizione diventa irregolare e può essere soggetto ad espulsione – a meno che non abbia con sé la documentazione necessaria alla richiesta di cittadinanza italiana ed inoltri formale richiesta di cittadinanza. La stessa procedura vale per gli ingressi e soggiorni non superiori a 90 giorni di durata.

Il cittadino argentino che entra in Italia per altri motivi – soprattutto per lavoro autonomo, subordinato o ricongiungimento familiare – e soprattutto per soggiorni di lunga durata, **deve chiedere il visto di ingresso alla Rappresentanza diplomatica italiana e, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, il permesso di ingresso per il motivo corrispondente.**

#### **IL PERMESSO DI SOGGIORNO**

Deve essere richiesto al Questore della provincia in cui il cittadino si trova **entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso nello Stato.**

È rilasciato con le motivazioni e per le attività previste dal visto di ingresso o dalle disposizioni vigenti.

Al momento della richiesta del permesso di soggiorno (o del suo rinnovo), il richiedente verrà sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici (impronte digitali), come previsto per tutti i cittadini extracomunitari.

Il permesso di soggiorno ha durata variabile a seconda della tipologia del visto posseduto e/o delle motivazioni del soggiorno ovvero:

- 90 giorni per visite, affari, turismo (non rinnovabile);
- 1 anno per studio e formazione (rinnovabile);
- per il permesso per lavoro, la durata è quella prevista dal contratto di soggiorno e non può superare:
  - 9 mesi per il lavoro stagionale (non rinnovabile – è previsto un permesso pluriennale per i lavoratori stagionali che dimostrano di essere venuti in Italia per due anni);
  - 1 anno per lavoro subordinato a tempo determinato (rinnovabile);
  - 2 anni per lavoro subordinato a tempo indeterminato (rinnovabile);
- 2 anni per lavoro autonomo (con requisiti dimostrati in ingresso attraverso certificazione della Rappresentanza diplomatica);
- 2 anni per ricongiungimento familiare (rinnovabile)

**Il rinnovo del permesso di soggiorno** va richiesto alla Questura competente per il luogo di dimora del cittadino non comunitario:

- almeno 90 giorni prima della scadenza per i lavoratori a tempo indeterminato;
- almeno 60 giorni prima della scadenza per i lavoratori a tempo determinato;
- almeno 30 giorni prima della scadenza in tutti gli altri casi.

Il permesso di soggiorno viene rinnovato per la stessa durata prevista dal rilascio iniziale.



#### **NOTA BENE!**

Il rilascio e/o il rinnovo del permesso di soggiorno può essere rifiutato/revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso o il soggiorno nel territorio italiano.

**La legge fissa in 20 giorni il tempo per il rilascio/rinnovo/ conversione del permesso di soggiorno: la pratica dimostra che il tempo di attesa può essere notevolmente superiore.**

### 3.3.1 - INGRESSO DI CITTADINI ARGENTINI DISCENDENTI DA CITTADINI ITALIANI

#### IPOTESI DI INGRESSO N.1

**SITUAZIONE DI BASE:** cittadinanza argentina (senza cittadinanza italiana ma con documentazione relativa alla discendenza, completa o in corso di perfezionamento) + presenza di parenti entro il terzo grado in Italia, contattati e disponibili all'ospitalità.

#### **PERCORSO DI INGRESSO:**

- entrare per **motivi di turismo** (senza necessità di visto ma con l'obbligo di dimostrare capacità di autosufficienza economica per il periodo del soggiorno – massimo 90 giorni, a circa 28€ al giorno, con dimostrazione mediante polizza fidejussoria – e iscrizione volontaria al SSN ovvero polizza di assicurazione sanitaria);
- **entro 8 giorni dall'ingresso:** chiedere il **permesso di soggiorno per turismo** e quindi richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari ovvero ricongiungimento a cittadino italiano, parente entro il terzo grado (situazione che comporta l'impossibilità di espellere il cittadino non comunitario, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 286/1998); i parenti ospitanti devono rendere la dichiarazione di ospitalità presso le autorità di P.S. locali (entro 48 ore dall'arrivo del congiunto).

*L'ingresso può avvenire anche con lettera di invito dei congiunti italiani: è un documento non ha alcun valore giuridico, ma può rappresentare un utile elemento aggiuntivo da valersi al momento della richiesta di permesso di soggiorno.*

**CONSEGUENZE:** il cittadino argentino può restare in Italia ed avviare le pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana; ha l'obbligo di domiciliare insieme ai parenti con i quali si è ricongiunto (almeno fino al raggiungimento della cittadinanza); ha un permesso di soggiorno che permette di lavorare; se discendente da corregionali, può accedere ai sostegni previsti dalla normativa regionale.

Eventuali ricongiungimenti di propri familiari possono essere possibili solo se questi familiari sono congiunti entro il terzo grado dei parenti italiani ospitanti; in caso contrario, deve attendere la cittadinanza e poi ricongiungere.

#### IPOTESI DI INGRESSO N.2

**SITUAZIONE DI BASE:** cittadinanza argentina (senza cittadinanza italiana ma con documentazione relativa alla discendenza, completa o in corso di perfezionamento) + assenza di parenti entro il terzo grado in Italia.

#### **POSSIBILITÀ DI INGRESSO:**

- entrare per motivi di **turismo** (senza necessità di visto ma con l'obbligo di dimostrare capacità di autosufficienza economica per il periodo del soggiorno – massimo 90 giorni, a circa 28€ al giorno, dimostrati da polizza fidejussoria o deposito bancario – e iscrizione volontaria al SSN ovvero polizza di assicurazione sanitaria);
- **entro 8 giorni** dall'ingresso: chiedere il permesso di soggiorno per turismo;
- **in seguito:** avviare le pratiche di cittadinanza;



- allo scadere del permesso per turismo, richiedere un permesso di soggiorno cosiddetto per attesa cittadinanza.

**CONSEGUENZE:** il cittadino argentino può restare in Italia sino alla definizione della pratica di cittadinanza ma **ha un permesso di soggiorno che non permette di lavorare**. In caso di rigetto dell'istanza di cittadinanza deve lasciare il territorio italiano, pena un provvedimento di espulsione.

Deve verificare con il Comune la possibilità di accedere a forme di sostegno regionali (se discendente da corregionali), facendo però attenzione al fatto che tali sostegni non vengono mai erogati immediatamente, ma dopo qualche periodo. Ciò significa dover calcolare attentamente in partenza le possibilità di autosufficienza (vitto, alloggio, sopravvivenza quotidiana nell'impossibilità di svolgere regolare attività lavorativa).

### **IPOTESI DI INGRESSO N.3**

**SITUAZIONE DI BASE:** cittadinanza argentina (senza cittadinanza italiana e senza documentazione relativa alla discendenza) + assenza di parenti entro il terzo grado in Italia.

#### **POSSIBILITÀ DI INGRESSO:**

- entrare per motivi di **lavoro** seguendo le previsioni del decreto flussi in relazione all'ingresso di cittadini argentini, discendenti da italiani, iscritti in appositi elenchi tenuti dal Consolato italiano.



#### **ATTENZIONE!**

Questa modalità di ingresso è una novità: è stata infatti introdotta dal d.p.c.m. 15 ottobre 2002, pubblicato sulla G.U. n. 268 del 15.11.2002 che all'art.3 afferma:

*Art.3 - Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e di lavoro autonomo lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Argentina, che chiedono d'essere inseriti in un apposito elenco costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi entro una quota massima di 4mila persone.*

Il concetto di "**origine italiana**" è definito con riferimento alla parentela per parte di almeno uno dei due genitori fino al terzo grado in linea retta, il che significa che si può arrivare fino ad un bisnonno od una bisnonna.

Occorre rivolgersi al Consolato per sapere quale iter seguire con precisione, dal momento che i dettagli operativi non sono ancora noti.

È certo però che tale ingresso deve avvenire **in presenza di un datore di lavoro in Italia che intende assumere il lavoratore argentino** e dunque avvia dall'Italia l'iter di ingresso.

- **Entro 8 giorni** dall'ingresso: chiedere il permesso di soggiorno per lavoro, firmando insieme al datore di lavoro il contratto di soggiorno. Il permesso di soggiorno avrà durata compatibile con la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

**CONSEGUENZE:** Il cittadino argentino rimane in Italia secondo le modalità previste per i lavoratori extracomunitari. Può ricongiungere la famiglia (moglie, figli minorenni, figli mag-

giorenni ma inabili al lavoro, eventualmente:genitori ultrasessantacinquenni senza figli nel paese di provenienza o con figli impossibilitati a mantenerli per documentati motivi di salute), seguendo le condizioni richieste dalla legge (presenza di un lavoro a tempo indeterminato, capacità di reddito, disponibilità di alloggio conforme ai parametri dell'edilizia regionale). In Italia, può completare la ricerca dei documenti per avviare le pratiche di cittadinanza ed eventualmente richiederla oppure può continuare a soggiornare da cittadino non comunitario (ed eventualmente richiedere la naturalizzazione nelle altre forme previste dalla legge). Dopo **6 anni di residenza** come lavoratore non comunitario, in presenza dei requisiti di legge (capacità economica, lavoro, alloggio) può chiedere la carta di soggiorno (che ha durata illimitata ed è soggetta a vidimazione decennale).



#### **NOTA BENE!**

Per tutti questi casi è però prevista la possibilità di rimanere in Italia, indipendentemente dalla modalità di ingresso, a seguito di matrimonio con cittadino/a italiano/a. Il matrimonio, infatti, dà l'opportunità di ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari (matrimonio con italiano/a) e quindi, nei tempi e modi prescritti dalla legge, l'accesso alla possibilità di richiedere la cittadinanza italiana per matrimonio.

